P E R
D. Antonio Granato
c o n t r a
D. Gennaro Rossi.

IN NAPOLI

MDCCLXI.

ON ho ſcritto mai con tanta fiducia di vincere, con quanta ſcrivo queſta volta: e pure ſcrivo contra due diffinitivi decreti, l'uno della G. Corte della V., l'altro del S. Conſiglio. Fu già D. Antonio Granato, ch'è l'onoratiſſimo mio cliente, condannato per decreto della G. C. del dì 7. del meſe di Luglio dell'anno 1759. a pagare duc. 1472. e gr. 32. a D. Gennaro Roſſi. Di coteſto decreto ſi richiamò colui al S. C., e'l S. C. il confermò nel dì . . del meſe di Agoſto del diſcorrente anno 1761. Ma tutte e due le volte, che ſi deciſe la cauſa, al troppo accorto Difenſore del Roſſi riuſcì di farla decidere ſenza che'l povero Granato nè men ſapeſſe, che dovea quella trattarſi. Ora che'l Signor Conſigliere Commeſſario uſando di ſua giuſtizia ha preſcritto il dì, nel quale dovrò io ragionare in Ruota pel mio cliente, è ben da ſperare, che ſi abbia da riformare quel

 dop-

doppio decreto, tuttochè si tratti ora la causa *in grado di nullità*.

I fatti, onde la causa procede, sono i seguenti. L'anno 1755. D. Antonio Granato diè commessione a D. Gennaro Rossi di fargli comperare in Londra 100. cantari di legno detto *farnabucco*. Accettò D. Gennaro Rossi, ed eseguì la commessione: e venuto di Londra quel legno, il fece consegnare al Granato. Nacque poi tra di loro contesa per rispetto del prezzo. Pretendeva il Rossi duc. 4604., e gr. 66. alla ragione di duc. 42. al cantaro. Pretendeva il Granato di dovergli dare soli duc. 3132. e gr. 36., quanto dovea costare alla ragione di duc. 28. al cantaro: e tanto gli pagò per lo Banco di S. Eligio. Ed ecco come riducesi la controversia a soli duc. 1472. e gr. 32. Questa summa dovrebbe il Granato a tenor de' due decreti della G. C., e del S. C. pagare al Rossi: ma tanto è lontano, che debba secondo le Leggi pagarla, che anzi è giusto, che dal Rossi gli si rifacciano le spese della lite, secondochè mostrerò ne' due Capi di questa breve Scrittura.

CA-

CAPO I.

Il decreto del S.C. è contrario a più luoghi di Legge, ed alle pruove fatte dal Granato.

ESaminandosi secondo le massime legali la condotta del Rossi, agevolmente si conoscerà, ch' e' non eseguì con quella diligenza, e con quella buona fede, che le Leggi richieggono, la commessione datagli dal Granato: e che seguentemente non dovea costui condannarsi a pagargli i ducati 1472., e gr. 32.

La prima massima è questa. Sebbene sia da taluni posto in controversia, qual diligenza sia tenuto di usare il mandatario, e quale omissione gli si debba imputare a colpa; nondimeno la vera, e la più ricevuta sentenza è, che debba usare ogni più esatta diligenza, e gli s' imputi a colpa qualunque leggierissima omissione. *A procuratore*, scrivono gl' Impp. Diocleziano e Massimiano (*a*), *dolum*, *& OMNEM CULPAM*, *non etiam improvisum casum praestandum esse*, *juris auctoritate manifeste declaratur*. Non altrimente l' Imp. Gostantino (*b*), *Aliena negotia exacto officio geruntur*, *NEC QUIDQUAM*

(a) *In* L. 13. *C. mandat.*
(b) *In* L. 21. *C. eod.*

VI.

QUAM in eorum administratione NEGLECTUM, ac DECLINATUM CULPA VACUUM EST. Diocleziano e Maſſimiano eccettuano il ſolo *caſo improvviſo*: Goſtantino non eccettua alcuna colpa. E ſe così è, ad iſcuſare il mandatario non baſta l'avere uſata nel mandato quella diligenza, che uſa ne' proprj affari, tuttochè negli affari proprj tanta ne uſi, quanta ſon ſoliti di uſare i diligenti padri di famiglia, come per più luoghi de' Libri della Legge il Vinnio dimoſtra (*a*): e coteſto intender volle l'Imp. Goſtantino, diſtinguendo nel citato teſto i negozj proprj dagli alieni. E' ciò molto più vero, quando il mandatario è più toſto un locatore dell' opera ſua con pattuita mercede, e prende a trattare l'altrui negozio come coſa del ſuo meſtiere. In tal caſo ogni leggieriſſima colpa gli nuoce, e nè meno l'imperizia lo ſcuſa: *quippe*, ſon parole di Ulpiano (*b*), *ut artifex conduxit*. E' da vederne il Noodt (*c*).

Da coteſta prima maſſima ne ſegue una ſeconda, ch'è queſta. Al mandatario in niun caſo è permeſſo di render deteriore la condizione del mandante. *In cauſſa mandati*, ſcrive Paolo (*d*), *etiam illud vertitur, ut cauſſa mandantis fieri poſſit interdum melior, deterior vero nunquam*. Quinci è, che

(a) *In* §. 2. *Inſt. de commod. num.* 10.
(b) *In* L. 9. §. 5. *ff. locati*.
(c) *In cit. tit. ff.*
(d) *In* L. *praeterea* 3. *ff. mandati*.

che ne' dubbj, che poſſon ſorgere, ſe abbia il mandante avuto l'animo di permettere al mandatario la tale o la tal coſa, la regola da conoſcere quel, che colui ebbe in mente, a giudizio del dotto Cardinal de Luca (*a*) ſia queſta. Se la coſa rendea deteriore la condizion del mandante, non è da credere, che ſi foſſe voluta. Da coteſta ſeconda, e da quella prima maſſima ne ſegue una terza, ch'è queſta. Eſſendo il mandato di ſua natura individuo, non ſi può dire giuſta la ſua forma eſeguito, ſe non ſi ſia eſeguito con tutte le ſue qualità (*b*): nè baſta, che ſi eſegua con quelle ſole, che dal mandante ſi ſono eſpreſſe; poichè ſi ha per eſpreſſo anche ciò, che ſecondo l'uſato ſtile de' mercadanti ſuol farſi (*c*): e coteſto inteſero la Ruota di Genova (*d*), e 'l Rocco (*e*), quando ſcriſſero, che ſebbene regolarmente non ſi eſtenda il mandato dalle coſe eſpreſſe alle coſe non eſpreſſe, nondimeno *recipit interpretationem a ſolito more aliorum*; poichè 'l ſolito ſi ha com' eſpreſſo: anzi ſi ha per eſpreſſo non ſolamente quello, ch' è ſecondo il coſtume, ma quello ancora, che 'l mandante ſecondo le circoſtanze veriſimilmente ha voluto: onde l' Anſal-
di

(a) *De credit. diſc.* 84. *n.* 4.
(b) *Caſareg. diſc.* 33. *num.* 21.
(c) *Caſareg. diſc.* 198. *num.* 31.
(d) *Deciſ.* 174. *num.* 14.
(e) *De mandat. not.* 92.

di (*a*), e 'l sopraccitato Casaregi (*b*) francamente affermarono, che colui, al quale si è data la commessione di trasmetter grano ad altrui, se non gliel trasmette in quel tempo, nel quale verisimilmente voleasi che si trasmettesse, è trasgressor del mandato.

Da tutte e tre le premesse massime segue ancora una quarta, ch'è questa. Quandochè 'l mandatario conosca, ch' eseguendosi il mandato, ne verrebbe alcun danno al mandante, dee, subito che può, farnelo accorto, altrimente suo sarà tutto il danno. Così dal giurisconsulto Cajo si scrive del caso, che non possa il mandatario eseguire il mandato (*c*), *Si intelligit, explere se officium non posse, idipsum, quum primum poterit, debet mandatori nuntiare, ut is, si velit, alterius opera utatur. Quod si, quum possit nuntiare, cessaverit, quanti mandatoris intersit, tenebitur:* e lo stesso è da dire del caso, che possa e voglia eseguirlo, ma ne conosca dannosa al mandante l'esecuzione, perchè la ragione nell'uno, e nell'altro caso è la stessa. Il danno, che dal silenzio del mandatario viene al mandante, è la vera, e la sola ragione, che mosse Cajo: e di fatto volle, che fosse il mandatario tenuto, *quanti mandatoris intersit:* il che principalmente consiste nel rifacimento del dan-

(a) *De commerc. disc.* 30. *num.* 36.
(b) *Disc.* 119. *n.*7.
(c) *In L.* 27. §. 2. *ff. mandat.*

danno. E' chi non vede, che la medesima ragione ha luogo nel caso, che conosca il mandatario dannosa al mandante l' esecuzion del mandato? Ciò mirabilmente confermasi per le tre altre massime, che si sono premesse. In virtù della prima deve il mandatario usare maggior diligenza, che ne' proprj affari: e cotesta tanta diligenza in virtù della seconda dee tender tutta al maggior bene del mandante: e perchè cotesto fine si consegua, deve il mandatario in virtù della terza esaminare quel, che in questa, o in quella circostanza potrebbe il mandante verisimilmente volere. Or se'l mandatario, conoscendo dannoso al mandante l'affare, che colui gli ha commesso, per quella diligenza, che usa ne' proprj affari, certamente non l'eseguirebbe per se, come può senza colpa eseguirlo per altrui, e non farnelo accorto? E se'l farnelo accorto è un bene, e'l non farnelo è un danno, come può comportarglisi, ch'e' sia cagion di danno a colui, al quale è tenuto di procurare il maggior bene? E se non si presume, che huom voglia il suo danno, come può verisimilmente credere, che'l mandante possa volere eseguito con suo danno il mandato?

Si esamini ora la commession data dal Granato, e la condotta del Rossi: ed al lume di codeste quattro massime si conoscerà, che non fu di certo eseguita con quella diligenza, e con quella buona fede, che si richiedeva: e che seguentemente contrario alle Leggi, ed alle pruove fatte dal Granato

nato fu 'l decreto del S. Consiglio.

Si è nella G.C., e nel S.C. concludentemente provato (*a*), che la commession data al Rossi, e dal Rossi accettata fu di far comperare in Londra *cantari* 100. *di farnabucco a proprio conto*, *ed A MAGGIOR VANTAGGIO del Granato*: ed ecco come all' obbligo, che imponeva al Rossi la Legge di usare nella esecuzion del mandato esattissima diligenza, si aggiunse ancora l' obbligo nascente dal patto particolare espressamente apposto al mandato. Nè si dubita, che 'l Rossi fu più tosto un locatore dell' opera sua, e che com' huom del mestiere prese a trattare il negozio del Granato colla mercede del 4. per 100. (*b*) Oltre a ciò si è concludentemente provato (*c*), che 'l *farnabucco* della miglior qualità, e *spedito di tutti i Regj diritti* nell'anno 1755., quando dal Granato si diè la commessione al Rossi, vendeasi, e comperavasi nella piazza di Napoli ducati 25. e gr. 50. al cantaro: e nell' anno 1756., quando fece il Rossi eseguire in Londra il mandato, vendeasi, e comperavasi in questa piazza duc. 28., e talvolta duc. 30., ma col *respiro di più mesi*: la qual giunta apposta alle vendite, che tra' mercadanti si fanno, accresce d' ordinario il prezzo. Or perchè volle il Granato, che 'l *farnabucco* gli ve-

(a) *Fol.* 20. *ad* 25. *in* 5. *art.*
(b) *Fol.* 10. & 11.
(c) *Fol.* 58. *ad* 64. *in* 5. *art.*

veniffe di Londra, se vendeasi ancora nella piazza di Napoli? E perchè volle correre il rischio d'una sì lunga navigazione? E' da dire, che 'l volle, o perchè non ne trovava in Napoli tanta copia, quanta gliene bisognava: o perchè non ne trovava di quella buona qualità, che voleva: o perchè sperava di averlo in Londra a prezzo meno alto. Altro non si può dire. Della gran copia, che ce n'era in Napoli, ce ne dà chiarissimo argomento il prezzo molto più basso in Napoli, che in Londra. Della ottima qualità del *farnabucco*, che quì vendeasi, e comperavasi, ci è negli atti pienissima pruova non contraddetta dal Rossi (a). Dunque il fine, che si propose il Granato, fu di averlo a minor costo: e di fatto il rivendeva (b): e si sa, che d'ordinario chi compera per rivendere, procura di comperare a vil prezzo per vendere a più gran prezzo. E'l Rossi, che per lo mestiere, ch'esercitava, ignorar non potea, che'l *farnabucco* di ottima qualità, e *spedito di tutti i Regi diritti* potea dal Granato comperarsi quì duc. 25., o 28., od al più 30. al cantaro col *respiro di più mesi*, gliel fa comperare in Londra duc. 42. non compresi i *Regi diritti*? A ricordo d'huomo non è mai giunto a tanto il prezzo di quel legno, secondochè testimoniano i più periti, e i più probi della piazza di Napoli (c). E dov'è quella esattis-

 sima

(a) *Fol.* 58. *ad* 64. (b) *Fol.* 20. *ad* 25. *super* 12. *art.*
(c) *Fol.* 99. *ad* 128. *super* 9. *art.*

fima diligenza, a cui era il Rossi come mandatario, e molto più come locatore dell'opera sua tenuto per Legge? dove quel *maggior vantaggio* del mandante, a cui si era per ispezial patto obbligato? Il *vantaggio* tra' mercadanti non è posto in altro, che nella utilità, a cui sono solamente dirette tutte le loro cure. Dunque il *maggior vantaggio* era non altro, che 'l minor prezzo: e di ciò doveva esser sollecito il Rossi.

Ma che doveva egli fare (par che l'Avversario mi dica), se 'l Granato non gli avea prescritto certo prezzo, e 'l prezzo del *sarnabucco* era in Londra, dove si avea da eseguire il mandato, molto più alto, che in Napoli?

Ecco la risposta, che rendo all'Avversario. Sarebbe il Rossi più scusabile, se certo prezzo gli avesse prescritto il Granato. Se può comperarsi la merce a prezzo più vile di quello, che si è dal mandante prescritto, pur deve il mandatario per quella somma diligenza, a cui è tenuto, comperarla quanto men può: ma comperandola per lo prezzo prescritto, almen può dire di aver'eseguita l'espressa volontà del mandante; ma quando non gli si è prescritto prezzo, e' non ha scusa, se 'l prezzo convenuto è oltre il giusto. Su quel testo di Paolo (a), *Si mandavi tibi, ut rem mihi emeres, nec de pretio quidquam statui, tuque emisti, utrinque actio nascitur*, così lasciò scritto il Baldo (b), *Quam-*

(a) *In L. 3. §. 1. ff. mandat.* (b) *In d. §. 1. num. 1.*

Quamquam iste textus videtur velle, quod si non est determinatum precium, stetur precio dato per mandatarium, etiam quod excedat modum; sed ego credo, quod ad justum, quia sic in dubio videtur mandare. Ma di ciò non contento il Fabro nel comento, che fece sul medesimo testo, volle, che fosse il mandatario tenuto di usare tutta la possibile diligenza in prò del mandante, e maggior di quella, che userebbe comperando per se medesimo, *Exigimus a mandatario, ut mandatum ex bona fide adimpleat, & ad utilitatem mandantis, quantum facere potest, idipsum in re mandata faciens, quod faceret in sua, nisi quod aliena negotia exactiore officio gerenda sunt.* Or come si sarebbe regolato il Rossi, se gli fosse venuta voglia di far comperare in Londra il *farnabucco* per se? E' si sarebbe di certo regolato col prezzo di Napoli, dov' era da rivendersi quel legno: nè sarebbe stato cotanto stolto, che potendolo avere in Napoli a più vil prezzo, e senza rischio, il facesse comperare in Londra a prezzo più alto, e con rischio. Non altrimente dovea regolarsi facendolo comperar per altrui: e sapendo, che'l prezzo era maggiore in Londra, che quì, dovea farne accorto il mandante. E così porta il costume tra' mercadanti. I più riguardevoli mercadanti *di ragione*, che sono nella piazza di Napoli, concordemente depongono (*a*), che *ogni negoziante, che riceve commessa di comprare*

(a) *Fol.* 107. *ad* 128. *super* 1. 2. 3., & 4. *art.*

prare fuori mercanzie per conto altrui, è nell'obbligo di regolarsi intorno alli prezzi delle medesime mercanzie con quei prezzi, che per le stesse mercanzie corrono nella piazza, in dove l'è stata deferita d. commessa; e se mai li prezzi di fuori non si uguagliano con quelli, che corrono in d. piazza, lo deve avvisare al mandante per ricevere da quello gli ulteriori ordini, che deve tenere, e custodire per sua indennità, e facendo il contrario casca nella colpa, per cui deve rifare al mandante ogni danno, ed interesse, anco di lucro cessante. Se questo è l'usato stile de' mercadanti, secondo questo, quando pur mancasse ogni altra Legge, assi a giudicare nella causa presente. Così da' Dottori comunemente s' insegna, e nominatamente dalla Ruota di Genova (*a*). Ma conformissimo è cotesto stile alle massime legali, che si son premesse, anzi in virtù della terza si ha l'osservanza di cotesto stile, come una legge espressamente apposta al mandato.

Come doveva il Rossi fare accorto il Granato del prezzo, che di quel legno correva in Londra, e nol fece, così dovea dar notizia al Granato della lettera *di avviso*, e della *fattura* capitategli sul fine del mese di Giugno dell'anno 1756., e parimente nol fece: omissione, che non può non imputarglisi a gravissima colpa.

CA-

(a) *Decis. 7. num.* 11.

CAPO II.

A sostenere il decreto del S. C. non bastano le pruove fatte dal Rossi.

COnoscendo il Rossi, che dannosa al Granato era riuscita l'esecuzion del mandato, si studiò di provare, che nel mese di Decembre dell' anno 1755., primachè 'l Granato gli desse la commessione, e' gli avea fatto leggere la lettera venutagli di Londra, nella quale era scritto, che vendeasi quivi il *farnabucco a ragione di lire* 55. *la tonnellata*; vale a dire duc. 37. della nostra moneta al cantaro: e che avendo poi nel mese di Aprile dell' anno 1756. ricevuta altra lettera, in cui gli si scrivea, che 'l prezzo del *farnabucco* era di botto cresciuto *a lire* 61., vale a dire giusta la nostra moneta a duc. 42. al cantaro, ne fece accorto il Granato, il quale ciò non ostante confermò la commessione.

Che avesse fatto leggere al Granato la prima lettera, in cui era scritto, che vendeasi il *farnabucco a ragione di lire* 55. *la tonnellata*, si studiò di provarlo per le deposizioni di due Regj Sensali Gargiulo, e la Rocca, e di tre suoi *scritturali* Boccoli, Andreani, e Bajeli. Ma que' due Regj Sensali solamente dissero di aver'inteso dal Granato, che avea data al Rossi la commessione di

principalmente ha luogo, quando nasce la pruova dal detto de' testimonj: onde sebbene maggior fede si presti a' testimonj di maggior dignità, nondimeno dal sopraccitato Gabriello (a), e da tutti i Dottori s'insegna, che più si crede a' meno degni, se più verisimili sieno le cose, ch' e' dicono. E' dunque da vedere, se verisimile sia, che avesse il Rossi fatto sapere al Granato il prezzo, che del *farnabucco* correva in Londra.

Si è dal mio cliente provato, che nell'anno 1755. e nell'anno 1756. vendeasi, e comperavasi in Napoli il *farnabucco* d'ottima qualità duc. 25. 28., e *col respiro di più mesi* duc. 30. al cantaro. Cotesta pruova per lo numero, e per la qualità de' testimonj, che concordemente il depongono, è una convincentissima pruova. Ma la pruova più grande di ciò nasce dal non aver potuto il Rossi far pruova in contrario: e pure gli riusciva agevolissimo il farla. Quante vendite di quel legno si erano fatte in Napoli nel corso di que' due anni! Se'l prezzo in Napoli era maggiore de'ducati 25. 28. o 30., a smentire il Granato, bastava, che se ne producessero tre o quattro fatte a prezzo maggiore. La cosa era facilissima a pensarsi, e ad eseguirsi: e pur ne' due termini dati nella G.C., e nel S.C. non si è fatta. Si fossero almeno prodotti due, o tre testimonj, che contraddicessero a' testimonj prodotti dal Granato. Nè

(a) *In d. tit. de testib. num.* 28. *&* 32.

farnabucco correva in Londra. Ma dell' avergli data notizia della lettera d' *avviso*, e della *fattura* niuna pruova ha potuto egli fare: seguentemente ha, nol volendo, confessato in un certo modo la propria colpa. La cagione, onde si volle, che nulla ne sapesse il Granato, si scoprirà sul fine di questo secondo Capo. Che se l'esfersi il Granato fatto accorto dal Rossi del prezzo corrente in Londra è nella presente causa il *fondamento della intenzion* dell' attore, era da farsene una pruova sì chiara, e sì certa, che nell' animo del Giudice non ne rimanesse alcun dubbio. Ciò tanto è vero, che, quantunque nel giudicare sovente si faccia luogo alle presunzioni, nondimeno *probatio praesumtiva non admittitur in iis, quae sunt fundamentum intentionis*, come maestrevolmente scrive il Card. de Luca (a). E che dirassi nel caso nostro, nel quale manca del tutto la pruova?

Ma io voglio ancor fingere, che la notizia del prezzo di Londra non sia il *fondamento della intenzione* del Rossi: e che possa la presente causa decidersi per pruova men chiara, e men certa. In cotesto caso; come si avrebbe a decidere? Non altrimente, che per le leggi del verisimile. *In obscuris*, dice il giurisconsulto Paolo (b), *inspici solet, quod verosimilius est:* la qual regola prin-

(a) *De benef. disc. 65. num. 11.*
(b) *In L. in obscuris 114. de reg. jur.*

e negasse di aver' avuta quella notizia: onde com' huomo accorto, qual' è, dovea dargliene la notizia in modo, che non potesse colui osar mai di negare di averla avuta. Così provvedeva alla sua indennità: così serbava l' usato stile de' mercadanti, del quale i più periti, e i più probi della piazza di Napoli rendono, secondochè si è detto, testimonianza per le parole, che sebben trascritte di sopra giova quì di nuovamente trascrivere, *Ogni negoziante, che riceve commessa di comprare fuori mercanzie per conto altrui, è nell' obbligo regolarsi intorno alli prezzi delle medesime mercanzie con quei prezzi, che per le stesse mercanzie corrono nella piazza, in dove gli è stata deferita d. commessa: e se mai li prezzi di fuora non si uguagliano con quelli, che corrono in d. piazza, lo deve avvisare al mandante per ricevere da quello gli ulteriori ordini, che DEVE TENERE, E CUSTODIRE per sua INDENNITA', e facendo il contrario casca nella colpa*. Or com'è verisimile, che avesse il Rossi fatto sapere al Granato il prezzo di Londra per mezzo de' suoi proprj *scritturali*, la cui testimonianza dovea sapere che poco gli avrebbe giovato? Gli mancavano Regj sensali? Gli mancavano Regj notai? La di lui casa n'era, e n'è piena ad ogni ora.

Chi non conoscesse l' onestà di D. Gennaro Rossi, potrebbe non contentarsi, com' io, di averlo per reo di sola colpa, ma sospettare ancora di frode, e ragionare così. Forse il *farnabucco*, che dovea com-

comperarsi in Londra, si permutò con altre merci del Rossi: e perchè 'l prezzo di queste crescesse, conveniva, che crescesse parimente il prezzo di quello. Così faceva il Rossi un sicuro guadagno: e per farlo, conveniva ancora, che la notizia del troppo alto prezzo del *farnabucco* si desse al Granato, quando era quel legno già passato in sua mano. E' vero, che potea ben avvenire, che sponendo il Granato le sue ragioni a' Magistrati, se ne riducesse il prezzo a giustizia; ma era questa una lite, e per le testimonianze, che mai non mancavano, di que' due buoni *scritturali* potea la cosa intricarsi: intanto sul prezzo delle proprie merci si era fatto il guadagno.

Resta una terza grandissima inverisimilitudine delle pruove fatte dal Rossi, per cui potrebbe farsi più verisimile cotesto mal sospetto di lui. Il Rossi *articolando* affermò (a), che *doppo alcuni pochi giorni, che 'l Granato condotto si avea nel proprio suo magazino l'espressato legno farnabucco per conto suo dalla Città di Londra venuto, stimò proprio mandare al Granato suddetto il conto del costo, e spesa di d. legno a seconda, ed in conformità della fattura ricevuta dalli suddeti suoi corrispondenti di d. Città di Londra una coll' importo de' noli, e sua provisione, ed altre spese, che tutto ascendeva a duc.4604. 66.* Seguentemente *articolando* affermò (b), che *ricevutosi*

(a) *Fol. . . .*
(b) *Fol. . . . . .*

tosi da Antonio Granato il sopradetto conto dell' importo, e spese del legno farnabucco si conferì nella casa di esso articolante lagnandosi del costo, che il medesimo legno ascendeva, per il di cui effetto fu costretto esso articolante per sua puntualità mostrarli la fattura, o sia conto originale ricevuto da' suoi corrispondenti di Londra, soggiungendoli, essersi quella accuratamente ragguagliata alla nostra moneta di Regno: quale cotto poteva farselo anch' esso Granato rivedere da altri negozianti di ragione suoi amici, poichè tanto denaro pretendeasi da esso articolante, quanto appunto ne avea sborsato computandovi anche la provisione sua, e che meraviglia non dovea recarli, se d. legno costato li fusse più di quel che forse ideato si avea, dipendendo il tutto dalla guerra dichiarata tra la Francia, ed Inghilterra. Più cose son quì da notare. I. Avea confessato altrove (*a*) il Rossi, che gli si era trasmessa di Londra la *fattura* del *farnabucco* per lettera del dì 4. del mese di Giugno dell'anno 1756.: poi confessò nel luogo trascritto, che quando il *farnabucco* era già ne' magazini del Granato, vale a dire sul fine del mese di Ottobre (*b*), e' *stimò proprio di mandargli la fattura*. Dunque non gliel' avea mandata, quando era primamente venuta di Londra. E perchè non gliela mandò? Dovea mandargliela allora, perchè porta così 'l costume, ed e' ben il sapea. Se nol

(a) *Fol.* . . . . . .
(b) *Fol.* . . . . . .

nol fece, è da ſoſpettare, che prima della tradizione del *farnabucco* o non aveſſe data al Granato la notizia del coſto, o gliel'aveſſe a bello ſtudio fatta dare indiſtinta, ed oſcura: il qual fatto pur ſarebbe da interpetrar contra lui (*a*). II. Se aveſſe avuta il Granato, primachè 'l *farnabucco* in Londra ſi comperaſſe, la chiara e diſtinta notizia del coſto, com'è veriſimile, che mandatagli poi la *fattura*, ſi portaſſe dal Roſſi *lagnandoſi del coſto, al quale quel legno aſcendea?* Quella ſeconda notizia ſarebbe ſtata la ſteſſa, che la prima. Se la prima non gli era ſpiacciuta, non dovea ſpiacergli la ſeconda. III. A perſuadere il Granato; ch'e' ſi doleva a torto, diſſe il Roſſi, che *fu coſtretto di moſtrargli la fattura originale ricevuta da' ſuoi corriſpondenti di Londra:* e di ſoggiungere, che *meraviglia non dovea recargli, ſe d. legno coſtato gli fuſſe più di quel che forſe ideato ſi avea, dipendendo il tutto dalla guerra tra la Francia e l'Inghilterra*. Chi potendo opporre al ſuo contraddittore un fatto, contra cui non val riſpoſta, non gliel'oppone, moſtra chiaramente, che quel fatto non è vero. Al Granato, che sì forte doleaſi del coſto del *farnabucco*, dovea riſpondere il Roſſi, *Te ne ho data a tempo la notizia, e te ne ſe' contentato. Di che ora ti duoli?* Era queſta la più facile, la più pronta, e la più forte

(a) *L. veteribus* 39. *de pact. L. quaero* 39. *de act. emt.*, & *ibi Bald.*

ſorte riſpoſta. Ma'l Roſſi non gliela reſe, ed amò meglio di ricorrere alla *fattura originale*, e di trarre argomenti in ſuo pro dalla guerra, che ardea tra l'Inghilterra, e la Francia. Ma non era il Roſſi così tardo d'ingegno, che non ſapeſſe rendere in un biſogno una buona riſpoſta. Non reſe la buona riſpoſta al Granato, perchè non eſſendo vera, non poteva eſſer buona. Si aggiunga, ch'erano in caſa del Roſſi il Boccoli, e l'Andreani ſuoi *ſcritturali*, que' medeſimi, che come depongono, che d'ordine del Roſſi ſi eran portati dal Granato per dargli la notizia dell'accreſcimento del prezzo del *farnabucco* in Londra, così ancora depongono, che ſi portò poi dal Roſſi il Granato *lagnandoſi del coſto*. Se da que' due *ſcritturali* ſi foſſe prima data la notizia del prezzo al Granato, l'avrebbe il Roſſi fatto convincere da que' due. Ma'l Roſſi per l'amor del vero nol fece.

IV. Non ſolo non ebbe il Roſſi l'ardimento di dire al Granato, o di fargli dire ſul viſo da'ſuoi *ſcritturali*, ch'eragli ſtata data a tempo la vera notizia del prezzo; ma profferì parole, onde coſta, che non ne fu mai data notizia al Granato. E' diſſe di aver detto al Granato, che la guerra tra la Francia, e l'Inghilterra avea fatto, che *coſtato gli foſſe quel legno più di quel che forſe ideato ſi avea*. E' parlò di prezzo *ideato*, ed usò pure la particella *forſe*, particella ſpiegante *dubbio*. Ma'l prezzo *forſe ideato* è direttamente contrario al prezzo, di cui ſi era data certa e di-

ſtinta